

Diagrammazione delle procedure relative al referendum abrogativo

L'art. 12 comma 1 Iniziativa referendaria

"... il referendum per l'abrogazione ... è indetto quando lo richiedano almeno 40.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna, oppure 10 Consigli comunali che rappresentino almeno 1/10 degli abitanti della Regione ..., o almeno due Consigli provinciali."

Art. 13 comma 1 Presentazione del quesito e deposito delle firme

3 elettori promotori depositano all'UP dell'Assemblea l'iniziativa referendaria (con 300/400 firme autenticate e rispettando le modalità indicate)

Art. 19 co. 1

"Dopo la presentazione ... della richiesta di referendum, sono ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina vigente"

entro 10 gg

Art. 13 co. 6
Entro 10 gg dal deposito Resp. Proc. **verifica la regolarità degli adempimenti**

Verifiche negative:
Referendum improcedibile e procedimento concluso (comun. agli incaricati ex art. 13 co. 3)

Art. 13 co. 7

Verifiche positive: il responsabile del procedimento **trasmette immediatamente il testo del quesito e la relazione alla CGS** (comun. agli incaricati ex art. 13 co. 3)

Art. 13 co. 8

Il Pres. Assemblea comunica all'Assemblea e al Pres. della Giunta la presentazione dell'iniziativa referendaria procedibile ed il Pres. della Giunta dispone la **pubblicazione sul BUR**

2

entro 30 gg

Art. 15 comma 3

Gli "incaricati" sono informati con almeno 5 gg di anticipo della riunione della Consulta e possono intervenire

**Art. 15 co. 1
Esame ammissibilità**

Entro **30 gg** dal ricevimento del quesito, la CGS **decide** e si pronuncia in merito a quanto previsto dall'art. 15 commi 1 e 2

Referendum inammissibile

(comunicato entro 5 gg dalla delibera della CGS ex art. 15 co. 4) pubblicazione sul BUR e procedimento chiuso

comunicazione entro 5 gg dalla deliberazione (art. 15 co. 4)

Art. 15 co. 4

Comunicaz. di ammissibilità della CGS

- al Presidente dell'Assemblea che ne dà notizia all'Assemblea;
- agli "incaricati";
- al Presidente della Giunta.

Art. 15 co. 4 lett. c

Il Presidente della Giunta ne dispone la **pubblicazione sul BUR**

entro 3 mesi dalla comunicazione

**Art. 16 co. 2, 3, 4 e 5
Vidimazione e deposito dei fogli**

Entro 3 mesi dalla comunicazione della CGS gli "incaricati" depositano i fogli per la vidimazione (sono possibili ulteriori depositi entro i 3 mesi successivi al primo deposito)

Entro 20 gg dal deposito il resp. procedimento effettua la vidimazione

Art. 16 co. 2
Decorsi 3 mesi **senza deposito dei fogli si chiude il procedimento** per decadenza dichiarata d'ufficio dal resp. del procedimento

2

3

*Art. 18 co. 1
entro 180 gg dalla data di
vidimazione del 1° foglio*

Art. 17 e 18 raccolta firme

Entro 180 gg dalla vidimazione del primo foglio raccolta e autentica delle firme (fa fede la data di autentica)

Entro 20 gg dalla scadenza dei 180 gg

**Art. 18 co. 2
Deposito delle firme autenticate**

Entro 20 gg dalla scadenza dei 180 gg deposito dei fogli con le firme presso U.P. con le formalità di cui all'art. 18 co. 2

*40 gg dal deposito per il controllo
delle firme*

**Art. 18 co. 3, 4 e 5
Controllo delle firme**

Entro 40 gg il resp. del procedim. cura i controlli su almeno 1/10 delle dich. sostitutive (comma 3) con criteri casuali e discrezionali ed effettua le verifiche previste dall'art. 18 co. 4 e 5

Art. 18 co. 6

Il verbale con i risultati delle operazioni di controllo viene **trasmesso alla CGS e comunicato agli "incaricati"**

3

4

entro 10 gg dal ricevimento del verbale

Art. 18 co. 7
Esame di regolarità

Entro 10 gg la CGS delibera sulla validità della richiesta di referendum abrogativo

entro 5 gg trasmissione della delibera

Art. 18 co. 7


Entro 5 gg dall'adozione, la delibera viene trasmessa al **Presid. Ass.** e, in copia, agli "incaricati"

Art. 18 co. 8
Richiesta di referendum "dichiarata invalida in quanto **irricevibile**" per firme inferiori a 40.000 (comunicato a Pres. Ass. ed "incaricati" ex art. 18 co. 7)

Art. 21 co. 1

Deliberazioni di validità delle rich. di referendum **trasmesse**
entro 5 gg dall'adozione della CGS **al Pres. Giunta**

4



Tutte le **attività** e le **operazioni** sono **sospese** nei casi di cui all'**art. 24** (se già indetti, i referendum, sono **trasferiti** con decreto Pres. Giunta **alla prima tornata utile**):

a) nei 6 mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea e nei 6 mesi successivi l'elezione della nuova Assemblea;

b) in caso di anticipato scioglimento dell'Assemblea (tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi ed i 6 mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea);

c) 3 mesi antecedenti e 3 successivi alla data di fissazione delle elezioni politiche o ammin. (che coinvolgono almeno 1/2 dei comuni, prov. o elettori)

Art. 12 comma 6 e 7


"L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli 8 mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale"

"Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito che sia già stato dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità"

Fase eventuale (in arancione) riferita alle procedure previste dall'art. 19 in caso di intervenute abrogazioni

Entro 30 gg dalla Delibera Art. 18 co. 7 effettua le verifiche ex art. 19


Art. 21 comma 1
Deliberazione di validità della delle rich. di referendum **trasmesse** entro 5 gg dall'adozione della CGS al **Pres. Giunta**



Emergono interventi di **abrogazione**, art. 19 co. 4, accompagnanti da altra disciplina

Art. 19 co. 3
Se intervenuta **abrogazione totale** la Consulta delibera l'improcedibilità del referendum

(entro 3 gg dall'adozione il Pres. Consulta comunica la decisione come previsto dall'art. 19 co. 6)



Art. 19 co. 4
La CGS riscontra se la nuova disciplina risponde appieno al quesito e delibera l'**improcedibilità** del referendum

(entro 3 gg dall'adozione il Pres. Consulta comunica la decisione come previsto dall'art. 19 co. 6)

Art. 19 co. 4
La CGS riscontra se la nuova disciplina risponde parzialmente al quesito e delibera la procedibilità del referendum, **modificando per quanto necessario il quesito**, acquisiti il parere e le osservazioni degli "incaricati"

Art. 19 co. 6
Entro 3 gg dall'adozione il Pres. della Consulta comunica le decisioni (dei commi 3 e 4) a Pres. Assemblea, "incaricati" e Pres. Giunta per pubblicazione sul **BUR**